

OGGETTO: Circolare n. 2 2011

Seregno, li 10 gennaio 2011

Autorizzazione ad effettuare operazioni Intracomunitarie

A seguito della emanazione del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010 e dell'articolo 27 del decreto legge 78/2010 è prevista la necessità per i soggetti passivi che intendono porre in essere cessioni e acquisti di beni in ambito comunitario di manifestare il proprio intento nella dichiarazione di inizio attività.

All'amministrazione, contestualmente, è attribuito il potere di negare l'autorizzazione a effettuare queste operazioni. Si tratta, in sostanza, di un sistema basato su un "silenzio assenso" che matura dopo 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di volontà, nel corso dei quali viene sospesa la soggettività attiva e passiva relativamente alle operazioni intracomunitarie. In questi 30 giorni il soggetto passivo potrà operare in piena legittimità per le operazioni interne, ma non in ambito intra-Ue.

Dal trentunesimo giorno, se nulla osta, si viene inseriti nell'archivio informatico "Vies" dei soggetti autorizzati agli scambi in parola.

L'Agenzia terrà un apposito elenco con i dati dei soggetti autorizzati a compiere operazioni con i Paesi UE. Questi soggetti autorizzati, ai quali non sarà cioè notificato il diniego, saranno comunque soggetti a procedure di controllo sempre al fine di evitare frodi nelle operazioni intracomunitarie.

Possono verificarsi i seguenti casi:

Soggetti che iniziano l'attività

Questi soggetti, per essere autorizzati, dovranno presentare in fase di apertura della partita IVA, ovvero in un momento successivo, apposita istanza attraverso i modelli AA7 o AA9 e compilando il campo "Operazioni Intracomunitarie" del Quadro I. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda l'Agenzia delle Entrate competente potrà negare l'autorizzazione sulla base di una serie di controlli preliminari.

Soggetti esclusi dall'obbligo di comunicazione

Sono esclusi dalla richiesta soltanto i contribuenti che nel corso degli anni 2009 o 2010 hanno trasmesso modelli intrastat sia con riferimento ai beni e/o servizi effettuati o ricevuti nell'ambito della Ue, i quali devono anche aver presentato la dichiarazione annuale Iva per l'anno 2009.

Contribuenti in attività precedentemente al 31 maggio 2010

Questi soggetti in carenza di quanto sopra (assenza di modelli intrastat 2009 e 2010 o mancata presentazione della dichiarazione annuale Iva 2009) sono tenuti a dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie nei modi sopra indicati (Istanza in carta libera all'agenzia delle Entrate).

Soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 maggio 2010

Se è stata effettuata l'apposita segnalazione di voler effettuare operazioni Ue oppure che abbiano presentato nel secondo semestre 2010 elenchi intrastat sono autorizzati, altresì, a effettuare operazioni intracomunitarie. In caso contrario dovranno presentare l'apposita istanza di cui sopra.

L'eventuale inosservanza dell'obbligo di presentazione della comunicazione assume particolare importanza in quanto se un operatore economico effettua una cessione nei confronti di un soggetto passivo Iva comunitario non può considerare l'operazione non imponibile sulla base dell'articolo 41 del decreto legge 331/1993, ma soggetta a Iva. Infatti come già precisato il provvedimento dell'Agenzia del 29 dicembre 2010 dispone la sospensione della soggettività attiva e passiva da parte del contribuente non iscritto nell'archivio informatico. Per i contribuenti in attività il provvedimento dispone l'esclusione dall'archivio informatico entro il 28 febbraio 2011. Quindi un'impresa o un professionista che normalmente non effettuano operazioni intracomunitarie ma che possono talvolta essere interessati (si pensi all'acquisto di un particolare bene strumentale come i pannelli fotovoltaici), se non presenteranno l'istanza all'Agenzia, non potranno effettuare l'acquisto assolvendo l'Iva con il meccanismo dell'inversione contabile in base all'articolo 38 del decreto legge 331/1993. Quindi dovranno assolvere l'imposta nel Paese di origine. Oppure dovranno presentare l'istanza e attendere 31 giorni per l'inserimento del contribuente nell'apposito elenco "Vies".

Poiché l'eventuale cancellazione automatica dagli elenchi "Vies", in assenza dei presupposti di legge, è fissata al 28 febbraio 2011, per non avere periodi di interruzione è opportuno presentare la domanda nei trenta giorni che precedono la data fissata per la cancellazione automatica del 28 febbraio 2011; si tratta quindi di trasmettere l'istanza in forma libera entro il 29 gennaio 2011 e attendere il silenzio assenso.

Lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Studio Contrino